

Oggetto: revoca in autotutela delibera n 93 del 30/09/2013 avente ad oggetto "incarichi legali"

Secondo quest' amministrazione appare conveniente, come si legge dalla delibera n 93 del 30/09/2013, affidare la cura del contenzioso futuro ad un pool di avvocati(cinque),incaricati per la difesa ed il patrocinio in giudizio dell'Ente e per le altre connesse attività prevedendo, per un periodo stabilito(un anno) un corrispettivo determinato forfettariamente(dieci mila euro l'anno).

Come più volte ribadito in aula consiliare vari dubbi sono stati sollevati su tale delibera senza avere mai adeguata risposta se non relativa ad eventuali risparmi; dubbi che riguardavano e riguardano la procedura di affidamento e il fatto, successivamente, che nessuno dei 5 avvocati avesse il patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione.

In virtù della sentenza n. 1383 del 16 luglio 2014 da parte del Tar della Campania non è più possibile conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale della durata di un anno attraverso metodo fiduciario, occorrendo infatti una procedura concorsuale di tipo selettivo, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, aspirano al conseguimento dell'incarico.

Successivamente il Collegio ricorda quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d'opera intellettuale;

"Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, il servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale" conclude il Collegio al riguardo.

Con la delibera n 93 si istituisce il pool di avvocati e successivamente si legge che "la scelta dei professionisti incaricati della difesa e del patrocinio in giudizio del Comune e per le altre connesse incombenze ha carattere eminentemente fiduciario e sarà effettuata con determinazioni del Sindaco" e quindi appare evidente la mancata attivazione di una procedura comparativa di tipo concorsuale.

Per queste ragioni si chiede la revoca immediata in autotutela del provvedimento di nomina del servizio legale al fine di evitare ulteriori e ancora più gravi danni dal punto di vista giuridico, amministrativo e contabile.